



ISTITUTO
STATALE DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

ISTITUTO MATTEI

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
(approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 236 del 09/11/2017)

ART. 1 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, i soggiorni linguistici-culturali, gli scambi culturali, i progetti interscolastici nazionali e internazionali, i gemellaggi tra scuole, gli scambi tra alunni, i tirocini aziendali, gli stage, le attività di alternanza scuola-lavoro, le manifestazioni sportive ed i tornei sportivi costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola e sono soggetti a tutte le regole scolastiche. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART.2 – PROCEDURA

Le predette attività integrative sono programmate, deliberate e autorizzate secondo la seguente procedura:

1. il **Consiglio di Istituto** stabilisce i criteri generali relativi all'organizzazione delle attività integrative, in particolare: la durata, il periodo, le destinazioni, il numero minimo degli alunni partecipanti, il numero di docenti accompagnatori, i finanziamenti a carico dell'istituzione scolastica, le quote a carico delle famiglie;
2. il **Collegio dei Docenti** definisce i criteri didattici per la programmazione, lo svolgimento e la valutazione delle iniziative;
3. il **Consiglio di Classe**, in base ai criteri generali deliberati dal consiglio di istituto e ai criteri didattici deliberati dal collegio dei docenti, propone, le iniziative di propria competenza e le inserisce nella programmazione annuale del Consiglio di Classe; si dà comunque la possibilità di proporre, in corso d'anno, ulteriori iniziative culturali e formative anche se non preventivate in sede di programmazione, con le procedure di cui al successivo art. 4.
4. il **Dirigente scolastico**, con la collaborazione della Funzione Strumentale preposta e di un rappresentante della segreteria, predispone il piano annuale delle attività integrative, verifica la corrispondenza con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, accerta la congruità finanziaria ed approva l'effettuazione delle singole iniziative. Nel quadro del generale coordinamento delle risorse professionali della scuola, il Dirigente scolastico affida ai docenti l'incarico di accompagnamento.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Ogni Consiglio di classe può organizzare attività integrative nel rispetto dei criteri che seguono:



ISTITUTO MATTEI

- i coordinatori di classe valutano la possibilità di programmare le iniziative per le classi di riferimento nei medesimi periodi e per le stesse destinazioni, distinguendo di norma le attività più idonee in relazione all'età e alla maturità degli alunni;
- le iniziative vanno discusse, programmate e deliberate, di norma, entro novembre nei Consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei genitori;
- la deliberazione del Consiglio di classe (risultante dal verbale) deve esplicitare, per ogni iniziativa, i seguenti elementi:
 - la tipologia di iniziativa
 - la destinazione o il luogo di svolgimento,
 - le date e/o il periodo di svolgimento,
 - il programma,
 - la motivazione didattica, formativa e/o culturale
 - il numero ed il nome degli accompagnatori

ART. 4 – PROPOSTE IN CORSO D'ANNO

Le proposte di attività integrative non inserite nella programmazione annuale del Consiglio di Classe possono essere sottoposte al Dirigente Scolastico anche nel corso dell'anno. La domanda dovrà contenere il nominativo del proponente, il nominativo del docente accompagnatore, la destinazione, data, la durata, il mezzo di trasporto, i costi, il numero degli studenti partecipanti, gli altri docenti coinvolti, il personale ATA necessario, la ricaduta dell'attività sulle competenze degli studenti. Il Dirigente scolastico, con la collaborazione della Funzione Strumentale preposta e del coordinatore della classe interessata, verifica la corrispondenza della proposta con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, accerta la congruità finanziaria ed approva l'effettuazione delle singole iniziative.

ART. 5 - PERIODI

È fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione e in occasione di periodi coincidenti con scrutini, consigli di classe, ricevimento genitori; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con scambi culturali, iniziative di educazione ambientale o attività progettuali legate alla didattica. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale divieto per specifiche iniziative.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ INTEGRATIVE

La partecipazione a tutte le attività integrative assume, di norma, carattere obbligatorio per tutti gli studenti. In casi eccezionali e motivati, il Dirigente scolastico autorizza con proprio



ISTITUTO MATTEI

provvedimento l'esonero dalla partecipazione determinando l'obbligo di frequenza dell'alunno/a alle lezioni di un'altra classe

ART. 7 – NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

Le visite guidate hanno luogo con la partecipazione di non meno del **60%** degli alunni facenti parte della classe o del gruppo-classe a cui l'iniziativa si rivolge. È facoltà del Dirigente scolastico autorizzare le attività cui partecipa meno del **60%** degli alunni qualora le mancate partecipazioni siano originate da cause gravi e adeguatamente motivate.

I viaggi di istruzione di uno o più giorni potranno essere svolti **senza nessuna quota minima di partecipanti per classi**.

ART. 8 – VISITE GUIDATE

Le visite guidate mirano ad approfondire le tematiche di insegnamento e ad integrare le conoscenze delle specifiche materie di indirizzo; esse si pongono perciò in connessione con lo svolgimento dei programmi di insegnamento.

Le visite guidate vanno programmate all'inizio dell'anno scolastico su proposta dei docenti competenti per materia e sono effettuate sotto la loro personale conduzione e responsabilità. Le visite guidate si effettuano durante l'orario delle lezioni e sono limitate ai tempi strettamente necessari.

È consentito un **numero massimo di sei visite guidate per classe e per anno scolastico**. Nel computo delle stesse rientrano gli spettacoli teatrali o cinematografici o la partecipazione ad altre iniziative condotte al di fuori dell'edificio scolastico.

ART. 9 – VIAGGI DI ISTRUZIONE DI 1 SOLO GIORNO

I Viaggi di Istruzione costituiscono un completamento dell'apprendimento scolastico e sono finalizzati a rendere possibili i contatti con la natura, a confrontarsi e relazionarsi con il paesaggio e i beni culturali delle diverse epoche, a consentire la partecipazione ad iniziative culturali, a fornire impressioni sul mondo del lavoro e dell'economia e soprattutto a rappresentare un momento per approfondire e migliorare i rapporti sociali.

I Viaggi di Istruzione della durata di un solo giorno, con espresso divieto di pernottamento, devono evitare mete eccessivamente distanti il cui raggiungimento comporti un tempo di trasferimento eccessivo, cioè un tempo di trasferimento la cui durata ecceda la metà della durata complessiva del Viaggio di Istruzione.

È consentito un numero massimo di 3 viaggi di istruzione di 1 solo giorno per classe e per anno scolastico.

Gli studenti cui è stata comminata una sanzione disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni per più di due giorni (o che abbiano avuto comminato più di una sanzione disciplinare con sospensione dalle lezioni, indipendentemente dal numero di giorni comminati per ciascun episodio) non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.



ISTITUTO MATTEI

Gli studenti cui è stato attribuito un voto di condotta inferiore a 6 non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.

ART. 10 – VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI

Ai viaggi di Istruzione di più giorni possono partecipare tutte le classi dalla prima alla quinta; detti viaggi integrano l'insegnamento curricolare e sono programmati secondo criteri che valorizzino l'interdisciplinarietà.

I viaggi d'istruzione possono avvenire di norma solo sull'intero territorio nazionale per gli studenti delle classi del primo biennio. Per gli studenti degli anni successivi è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all'estero.

È consentito un numero massimo di un viaggio di istruzione di più giorni per classe e per anno scolastico.

La durata massima del viaggio di istruzione non può eccedere i 6 giorni.

Gli studenti cui è stata comminata una sanzione disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni per più di due giorni (o che abbiano avuto comminato più di una sanzione disciplinare con sospensione dalle lezioni, indipendentemente dal numero di giorni comminati per ciascun episodio) non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.

Gli studenti cui è stato attribuito un voto di condotta inferiore a 6 non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.

ART. 11 – GEMELLAGGI, PROGETTI INTERSCOLASTICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, SCAMBI TRA SCUOLE, SCAMBI TRA ALLIEVI

La scuola promuove le iniziative di interscambio per favorire una formazione plurilingue e multiculturale, educare alla convivenza, alla cooperazione ed alla socializzazione.

La durata di ciascuna iniziativa è funzionale al risultato da conseguire.

Queste attività sono aperte a tutti gli studenti dell'istituto, con esclusione degli studenti che abbiano un voto di condotta inferiore a 6.

ART. 12 – TIROCINI E STAGE AZIENDALI

Le attività di tirocinio e stage mirano a far conseguire competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Sono regolamentate dalle disposizioni del DPR 87/2010 e dalla Legge 107/2015 (per le classi quarte e quinte) e dalle linee guida per le qualifiche professionali (classi prime, seconde e terze).

Gli allievi vanno affidati ad un tutor aziendale che deve provvedere alla definizione dell'iter formativo in cooperazione con un tutor scolastico.

La durata è regolata dalle norme e dalle linee guida; lo svolgimento si realizza, compatibilmente con le disponibilità delle aziende/enti ospitanti, durante tutto l'arco dell'anno scolastico.



ISTITUTO MATTEI

ART. 13 – SOGGIORNI LINGUISTICI

I soggiorni linguistici mirano a rafforzare le competenze linguistiche ed a favorire il contatto con studenti di cultura diversa.

Possono essere realizzati durante tutto l'anno scolastico, preferibilmente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Queste attività sono aperte a tutti gli studenti dell'istituto, con esclusione degli studenti che abbiano un voto di condotta inferiore a 6.

ART. 14 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TORNEI

La scuola promuove le attività sportive allo scopo di rafforzare la salute degli studenti.

La partecipazione alle diverse attività sportive può avvenire durante l'intero anno scolastico.

Queste attività sono aperte a tutti gli studenti dell'istituto, con esclusione degli studenti che abbiano un voto di condotta inferiore a 6.

ART. 15 – RISPETTO DELLE REGOLE

Durante lo svolgimento delle attività integrative vigono le norme del Regolamento di Istituto.

Gli studenti si devono attenere scrupolosamente al programma stabilito e alle eventuali variazioni fornite dai docenti responsabili.

Durante i viaggi e le visite, gli studenti non dovranno mai allontanarsi dal gruppo, né abbandonarlo per qualsivoglia motivo; non dovranno uscire la sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, nel caso di scambi culturali, con le famiglie ospitanti.

Nel caso di viaggi, scambi, soggiorni all'estero, gli studenti sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti nel paese ospitante e, nel caso di scambi, al regolamento della scuola estera ospitante.

In tutti i casi di violazione, saranno applicate le procedure disciplinari contenute nel regolamento di Istituto.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI

Gli studenti possono partecipare alle diverse attività integrative solo se muniti dell'autorizzazione scritta dei genitori esercenti la potestà. L'autorizzazione è richiesta anche per gli studenti maggiorenni.

ART. 17 – ACCOMPAGNATORI.

L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

Possono essere nominati accompagnatori i docenti, il dirigente scolastico e, in casi eccezionali, il personale ATA in servizio presso la scuola.



ISTITUTO MATTEI

I docenti accompagnatori vanno individuati secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti delle classi da accompagnare;
- docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico -educative dell'uscita, visita o viaggio;
- ex docenti delle classi;
- docente qualsiasi disponibile su designazione del Dirigente scolastico al fine di garantire l'effettuazione della visita guidata o del viaggio di istruzione;

Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvederanno sempre a indicare un accompagnatore supplente che potrà subentrare nel caso di improvvisa impossibilità dell'accompagnatore designato.

ART. 18 – NUMERO MINIMO ACCOMPAGNATORI

Per i viaggi di istruzione saranno autorizzati un accompagnatore ogni 15 studenti o frazione.

Per le visite guidate saranno autorizzati, di norma, due accompagnatori per ogni classe.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori calcolato in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a tre alunni disabili. Tale accompagnatore potrà essere il docente di sostegno, un altro docente della classe, uno studente maggiorenne frequentante la stessa classe, il dirigente scolastico, il personale ATA oppure anche un familiare dello studente disabile a condizione che quest'ultimo presenti una apposita istanza al dirigente scolastico in cui chieda di essere nominato affidatario del familiare per l'intera durata del viaggio di istruzione, esoneri l'istituzione scolastica da qualsivoglia responsabilità in caso di infortuni, si impegni a sottoscrivere una personale polizza infortuni, non gravi in alcun modo sul bilancio della scuola.

ART. 19 – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, salvo il caso di cui all'articolo 18 relativamente all'accompagnamento di studenti disabili.

ART. 20 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

gli alunni partecipanti dovranno versare la quota prevista nei tempi di volta in volta stabiliti. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale o tramite bonifico bancario, a titolo di caparra.

Nel caso, dopo il versamento della caparra, uno studente rinunci al viaggio, la caparra sarà restituita solo se la procedura di gara non sia stata ancora avviata oppure se subentrerà un nuovo studente precedentemente non in elenco. Viceversa, la caparra sarà trattenuta per mantenere la quota individuale di partecipazione il più possibile inalterata.

La caparra, viceversa, sarà interamente restituita nell'ipotesi di annullamento del viaggio.



ISTITUTO MATTEI

Il saldo andrà versato con le stesse modalità (versamento su conto corrente postale o tramite bonifico bancario) nei tempi di volta in volta stabiliti.

ART. 21 – MEZZI DI TRASPORTO

Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto l'agenzia di trasporti/viaggio dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongono di una polizza assicurativa con un massimale di almeno 25 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore dei trasportati.

ART. 22 – RELAZIONE FINALE

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Tale regolamento ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto Mattei.